

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D' APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Teresa BRENA Presidente dr. Francesca Mammone Consigliere dr. Roberta Nunnari ha pronunciato la seguente Consigliere rel**

**SENTENZA**

**nella causa iscritta al n. r.g. 2969/2020 promossa in grado d' appello R.XXX S.R.L. (C.F. XXXXXXXXXXXXX), elettivamente domiciliato in XXX E.XXXX, 481 80126 Napoli presso lo studio dell' avv. C.XXXXX S.XXXXXXX, che la rappresenta e difende come da delega in atti; APPELLANTE CONTRO V.XXXXXX G.XXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) - già titolare della ditta individuale M.X S.XXX DI V.XXXXXX XXXXXXXX elettivamente domiciliato in Milano XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX n.2 presso lo studio dell' avv. A.XXXXXXXXX L.XXXXXX che lo rappresenta e difende unitamente all' avv. B.XXXXXX G.XXXXXX; APPELLATO nonché contro avv. F.XXXX G.XXXXXX, in proprio, elettivamente domiciliato in Milano XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX n.2 presso lo studio dell' avv. A.XXXXXXXXX L.XXXXXX Sulle seguenti conclusioni (depositate il 22.3.2023) per R.XXX s.r.l.: In ogni caso in subordine e nella sola denegata ipotesi in cui il collegio non volesse accordare il chiesto rinvio con queste stesse note il sottoscritto difensore nel riportarsi all' atto di appello, alle proprie note di trattazione scritta depositate il 29.5.2021 ed a tutta la documentazione depositata in atti conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate con l' atto di appello, di cui ne chiede l' integrale accoglimento con riforma della impugnata sentenza e conseguente revoca del decreto ingiuntivo di pagamento con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio. Impugna in toto e parola a parola le avverse conclusioni e ne chiede il rigetto. Chiede la concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale; Sentenza n. 2407/2023 pubbl. il 21/07/2023 RG n. 2969/2020 per V.XXXXXX G.XXXXX (già titolare dell' omonima ditta individuale "M.X S.XXX di V.XXXXXX G.XXXXX): Nel riportarsi alla propria comparsa di costituzione e risposta, da aversi per qui integralmente ripetuta e trascritta, l' Avv. G.XXXXXX B.XXXXXX CONCLUDE affinché l' Ecc. ma Corte d' Appello adita voglia rigettare il proposto appello in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto, per tutti motivi esposti in corso di giudizio. Con vittoria di spese e compensi di lite.**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza n. 7257/2020 il tribunale di Milano ha rigettato l' opposizione avverso il decreto n. 8907/17 con cui è stato ingiunto a R.XXX s.r.l. il pagamento in favore di G.XXXXX V.XXXXXX della somma di euro 62.360, 30, oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs n. 231/02, quale corrispettivo di merce consistente n. 685 in capi di abbigliamento per uomo, rigettando altresì la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione di stoffe. In particolare il Tribunale, nella cornice della pregressa esistenza di rapporti commerciali tra le parti, valorizzata altresì la circostanza che la messa in mora per il pagamento non avesse avuto riscontro, ha ritenuto che la prova testimoniale espletata avesse consentito di ritenere provato l' ordine e la consegna della merce.

R.XXX s.r.l. ha proposto appello citando in giudizio V.XXXXXX, notificando altresì l' atto di appello all' avv. F.XXXX G.XXXXXX quale antistatario ai soli fini della litisdenuntiatio. Nel censurare la sentenza impugnata per avere ritenuto accertato il rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria, ha articolato motivi che possono sintetizzarsi come segue: 1 ) l' impianto argomentativo della sentenza risente dell' omesso esame delle deposizioni dei testi dell' appellante, opponente in primo grado, in particolare del teste Z.XXXXXXX F.XXX, avuto riguardo alla domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria. Il compiuto esame della deposizione, insieme alla mancanza di bolle di consegna e all' estratto delle scritture contabili di R.XXX, in cui non risultano annotate le fatture poste a fondamento del

decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto condurre il giudice alla revoca del provvedimento monitorio; 2) la sentenza è frutto dell' erronea valutazione del quadro probatorio offerto, atteso che le prove testimoniali ritenute esaustive dell' assolvimento dell' onere probatorio a carico dell' opposta sono vaghe e generiche, se non compiacenti; Ha infine chiesto la revoca della condanna al pagamento delle spese di lite attribuite al difensore antistatario avv. G.XXXXXXX F.XXXXX nonché la condanna della controparte appellata al doppio delle spese di giudizio.

L' appellante ha anche avanzato istanza di sospensione ex art 283 c. p. c.. Fissata udienza a seguito di ricorso ex art 351 c. p. c, con ordinanza adottata in data 11.3.2021 la Corte ha rigettato l' istanza di sospensione.

Instauratosi correttamente il contraddittorio, mediante deposito di comparsa e risposta da parte di V.XXXXXXX G.XXXXX (comparsa del 21.5.2021 ) , anche l' avv. F.XXX G.XXXXXXX in proprio ha depositato Sentenza n. 2407/2023 pubbl. il 21/07/2023 RG n. 2969/2020 comparsa di costituzione e risposta eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo la propria estromissione (comparsa del 30.5.2021). A. prima udienza di trattazione del 3.6.2021, svolta nella modalità di trattazione scritta a seguito di accoglimento di istanza congiunta delle parti, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 10.3.2022. Disposto un rinvio per pendenti trattative al 16.6.2022, in tale udienza la Corte ha fissato udienza di precisione delle conclusioni al 9.3.2023. A tale udienza, svoltasi in trattazione scritta, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all' art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.1 La causa è stata decisa in sede di Camera di Consiglio del 7.6.2023.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1.La questione inerente l' inammissibilità dell' appello, oltre che superata dall' assunzione della decisione nel merito, non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.

2.Nel merito, correttamente il giudice di primo grado ha valorizzato la circostanza, incontestata, che tra le parti, entrambe operanti nel settore del commercio al dettaglio e all' ingrosso di abbigliamento (docc. 2, 3. fasc I Grado V.XXXXXXX ) , vi siano stati pregressi rapporti commerciali esitati nella fattura n.14 del 14.5.2015, regolarmente pagata, avente ad oggetto il confezionamento di capi di abbigliamento, al pari di quanto oggetto della presente causa.

Tale rapporto commerciale, intercorrente circa sei mesi prima di quello che avrebbe dato corso all' emissione delle fatture n. 30 e 31 del 15.12.2015, non ha visto l' emissione di un ordinativo scritto, tantomeno la conclusione di un contratto o la emissione di bolle di consegna, al pari di quello per cui è causa, sicchè l' assenza di atti o negozi aventi forma scritta non è un dato a cui potere assegnare la valenza probatoria che R.XXX vi riconnette.

Quanto alla valutazione delle prove testimoniali, in termini generici l' appellante ha tacciato di "vaghezza , approssimazione e genericità"le deposizioni testimoniali dei testi indicati da V.XXXXXXX, mentre è contraddetto in atti che il giudice abbia omesso di esaminare le risultanze delle testimonianze a prova contraria. In particolare il giudice, dopo avere svolto una ricognizione dei testi escussi, ha richiamato l' esito delle testimonianze di A.XXXX, G.XXX, B.XXXXXXXX, nonché quelle di D.XXXXXXX, Z.XXXXXXX, L.XXXXXXX, dando conto delle circostanze che hanno condotto ad assegnare minore o maggiore attendibilità alle versioni rese, nonché le convergenze rilevabili.

Per contro l' appellante, nel dolersi della mancata valorizzazione della deposizione di Z.XXXXXXX, non si è spinto a contraddire quanto riferito da teste Gallo2, legale rappresentante della società S.XXXXXXX italiane s.r.l., il quale ha affermato di avere ricevuto da V.XXXXXXX tessuti ed etichette e di avere realizzato, nonché fatturato, proprio nel luglio 2015, capi "con marchio N.XXXXX"per conto di V.XXXXXXX, pacifico che il marchio N.XXXXX sia riconducibile alla Ramef. 1 Nelle more, in data 13.2.2023, l' avv G.XXXXXXX B.XXXXXXX si è costituito quale patrocinatore di Vassallo in luogo del precedente difensore avv. F.XXXXX G.XXXXXXX che ha rinunciato al mandato in data 5..2.2023. Sentenza n. 2407/2023 pubbl. il 21/07/2023 RG n. 2969/2020 Né l' appellante ha indicato elementi di fatto specifici da cui potere desumere l'

inattendibilità dei testi Aiello e B.XXXXXXXXXX, i quali concordemente hanno confermato di avere accompagnato V.XXXXXXX presso la R.XXX s.r.l. per perfezionare la consegna dei capi.

Con particolare riguardo alla testimonianza di Z.XXXXXXXX, dal verbale del 29.3.2019 emerge che costui è stato escusso su tutti i capitoli ammessi: esaminando più da vicino la censura dell' appellante viene in rilievo che il teste, nel dichiarare che nulla sapeva sia dell' ordinativo che della consegna dei capi da parte di V.XXXXXXX, si è limitato a ribadire di essere responsabile di magazzino della R.XXX , in quanto tale addetto a firmare le bolle di consegna, e di non avere ritirato la merce. Orbene trattasi di deposizione che non solo presupporrebbe l' assegnazione di un rigido mansionario a fronte della presenza di 14 addetti nell' unità locale di B.XXXXXXXX, ma che non può trovare il ruolo decisivo che l' appellante intende assegnarvi in ragione dell' altro pregresso rapporto che ha visto il ritiro di capi in assenza di bolle di consegna.

Infine il quadro probatorio che conduce all' accertamento dell' esistenza del rapporto tra le parti e alla sussistenza del credito in favore di V.XXXXXXX, è arricchito dalla mancata contestazione della messa in mora del 26.5.2016, passaggio che sarebbe stato utilmente spendibile per delineare l' eccepita inesistenza di una causale del debito, nonché a consentire eventuali istanze restitutorie, delineate invece solo in sede di comparsa con domanda riconvenzionale.

Nondimeno non può avere rilievo la mancata annotazione delle fatture nelle scritture di R.XXX, a fronte della speculare e positiva annotazione nel registro acquisti e vendite della M.XX 3. Il rigetto nel merito dell' appello comporta l' assorbimento e l' irrilevanza della questione inerente la carenza di legittimazione passiva sollevata dall' avv G.XXXXXXX, costituitosi autonomamente.

Per completezza deve chiarirsi che secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato l' avvocato antistatario può essere autonomamente coinvolto nel giudizio di appello senza che ciò comporti l' assunzione della qualità di parte, essendo il difensore antistatario, in quanto tenuto a restituire le somme corrispostegli dal soccombente in primo grado ove la sentenza sia soggetta a riforma, legittimato passivo per il solo capo relativo alla distrazione (Cass. 7-12-1985, n 6164). Deve essere richiamato che in tema di distrazione delle spese, ai sensi dell' art. 93 c.p.c., solo allorché sia riformata in appello la sentenza di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato il quale ha diritto ad essere indennizzato dell' intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento (da ultimo Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 6225 del 24/02/2022 del 24/02/2022). Infatti l' istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l' esercizio del potere/dovere del Giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto pagina 4 di 5 .2 CO L\*-1 O uj t W. H 5 UJ"O o "t"3."o"O F K."or LJ- z m m C C C Q Q Q P p p tu tu TO E E E J 5 \_" a O" a Sentenza n. 2407/2023 pubbl. il 21/07/2023 RG n. 2969/2020 sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale. il difensore. Costui pertanto subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado. Seppure tale effetto si produca anche ove non sia evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017; Cass. Sez.3 - , Sentenza n. 27166 del 28/12/2016 ) , per contro sussiste la facoltà di citare in appello l' avvocato antistatario per ottenere la ripetizione di quanto a lui versato a titolo di spese legali sicchè costui è legittimato a partecipare al giudizio in tale veste, potendo però essere condannato solamente alla restituzione delle somme ricevute in forza della sentenza di primo grado caducata.

4.Da quanto sopra esposto emerge che la sentenza deve essere confermata.

Le spese di lite del presente grado, in applicazione del principio della soccombenza, devono essere poste a carico dell' appellante come da liquidazione in dispositivo ex D.M. 147/2022, applicando i parametri medi tenuto conto dell' attività difensiva svolta, con la precisazione che per l' appello non viene liquidata la fase istruttoria non essendovi stata.

Nulla a disporsi in favore dell' avv. F.XXXX G.XXXXXX, il quale non ha avanzato alcuna richiesta in materia di spese.

Inoltre, il rigetto del gravame costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, della sussistenza a carico dell' appellante, dell' obbligo di versamento dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' impugnazione ai sensi dell' art.13 co.1 del D. P. R 115/2002 così come modificato dall' art.1 comma 17 della legge 228/2012.

P.Q.M.

La Corte d' Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da R.XXX s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.7257/ 2020 così provvede: 1 ) rigetta l' appello e per l' effetto conferma la sentenza impugnata; 2) condanna R.XXX s.r.l. alla refusione delle spese processuali del grado in favore di G.XXXXX V.XXXXX liquidate in complessivi euro 9991, 00 oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfetario spese generali al 15%; 3 ) dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell' appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 7 giugno 2023. Il Consigliere est Roberta Nunnari Il Presidente Maria Teresa BRENA